

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 6 febbraio 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Dorina Bianchi, Bielli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Cola, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Ercole, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Labate, La Malfa, Lezza, Lisi, Lussana, Mantini, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Mazzoni, Micciché, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Palumbo, Luigi Pepe, Pescante, Pisanu, Possa, Ramponi, Rodeghiero, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 5 febbraio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MINNITI ed altri: « Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, in materia di armonizzazione del trattamento economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia » (2281);

VASCON: « Norme in materia di contratti di affitto dei fondi rustici » (2282);

CHIAROMONTE e GRIGNAFFINI: « Norme sul deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico » (2283);

ANTONIO RUSSO: « Modifiche alla legge 23 aprile 1981, n. 154, in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale » (2284);

GIOVANNI BIANCHI: « Riconoscimento del 4 ottobre, San Francesco, quale giorno festivo » (2285);

LA GRUA: « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di competenza territoriale degli uffici di sorveglianza » (2286);

MOLINARI ed altri: « Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, in materia di armonizzazione del trattamento economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia » (2287).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

IV Commissione (Difesa):

MINNITI ed altri: « Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231,

in materia di armonizzazione del trattamento economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia » (2281) *Parere delle Commissioni I e V.*

Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive):

S. 761. — « Disposizioni concernenti la scuola, l'università e la ricerca scientifica » (approvato dal Senato) (2238) *Parere delle Commissioni I, V, VI, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Modifica nell'assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge — già assegnate, rispettivamente, alla I Commissione (nn. 1427 e 1867) e alla II Commissione (n. 2019) — sono assegnate, in sede referente, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), che ne hanno fatto richiesta:

CRAXI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti » (1427), *con il parere della VIII Commissione;*

BUEMI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti » (1867), *con il parere della VIII Commissione;*

CICCHITTO e SAPONARA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia » (2019).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 4 febbraio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa per la formazione della proprietà contadina, per gli esercizi dal 1998 al 2000.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 56).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera del 23 gennaio 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alle risoluzioni in Commissione D'Agrò ed altri n. 7-00045 e De Brasi ed altri n. 7-00046, modificate, accolte dal Governo e approvate dalle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e X (Attività produttive, commercio e turismo) il 7 novembre 2001, concernenti la IV Conferenza ministeriale della Organizzazione mondiale del commercio.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni III (Affari esteri) e X (Attività produttive) competenti per materia.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 febbraio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al

conferimento dell'incarico di capo del dipartimento per i servizi tecnici nazionali, al dottor Andrea TODISCO.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 24 gennaio 2002, a pagina 4, prima colonna, devono intendersi inserite le seguenti parole: Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):

« BUEMI ed altri: "Riforma in senso uninominale e maggioritario del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura" (2155) ».

Conseguentemente, le righe dalla ottava alla dodicesima si intendono soppresse.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI
IN MATERIA AMBIENTALE (2033)**

(A.C. 2033 – Sezione 1)

SUBEMENDAMENTO DICHIARATO INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA.

All'articolo aggiuntivo 8. 01, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. All'articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera l-bis) è aggiunta la seguente: l-ter) Monte Baldo.

0. 8. 01. 3. Boato, Lion.

(A.C. 2033 – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti 12.50, 13.01, 14.20, 14.23, 14.21, 14.22, 16.3, 21.1 e sui subemendamenti 0.8.01.2, 0.8.01.3, 0.8.01.1, 0.12.50.1, 0.12.50.2, 0.12.50.7, 0.12.50.3, 0.12.50.6, 0.12.50.8, 0.12.50.10, 0.12.50.4, 0.12.50.5, 0.12.50.9.

(A.C. 2033 – Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sul subemendamento 0. 8. 01. 3 Boato, in quanto suscettibile di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2033 – Sezione 4)

SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 2002.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 8. 01.
DEL GOVERNO

All'articolo aggiuntivo 8. 01, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: utilizzando l'accantonamento fino alla fine del comma, con le seguenti: parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

0. 8. 01. 1. Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Calzolaio, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Pigionica, Reduzzi, Rocchi, Sandri, Verretti, Vianello, Zunino, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 8. 01, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con le seguenti: medesimo Ministero.

0. 8. 01. 2. Guido Dussin, Parolo, Luciano Dussin.

All'articolo aggiuntivo 8. 01, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. All'articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera l-bis) è aggiunta la seguente: l-ter) Monte Baldo.

0. 8. 01. 3. Boato, Lion.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Istituzione dell'Ente parco nazionale del Circeo). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la regione interessata, è istituito l'Ente parco nazionale del Circeo. Entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. L'istituzione e il funzionamento dell'Ente parco sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

8. 01. Governo.

(A.C. 2033 – Sezione 5)

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 12.

*(Attuazione degli interventi
nelle aree da bonificare).*

1. Al fine dell'attuazione degli interventi di bonifica da porre in essere nei siti di importanza nazionale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua, sulla base di un progetto di massima integrato di bonifica e sviluppo e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, il soggetto al quale affidare le attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate.

2. Per realizzare il programma di interventi di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio stipula con le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti uno o più accordi di programma per l'approvazione del progetto definitivo di bonifica e di ripristino ambientale che comprende il piano di caratterizzazione dell'area e l'approvazione delle eventuali misure di messa in sicurezza di emergenza, gli interventi di bonifica e l'approvazione del progetto di valorizzazione dell'area bonificata che include il piano di sviluppo urbanistico dell'area.

3. Al fine di garantire al soggetto affidatario il recupero dei costi della bonifica e della riqualificazione delle aree, nonché il congruo utile di impresa, il soggetto affidatario potrà disporre delle aree bonificate utilizzandole in proprio o cedendole a terzi secondo le direttive fissate dal piano di sviluppo urbanistico. Le predette finalità saranno assicurate attraverso l'acquisizione al patrimonio disponibile dello Stato o degli enti territoriali competenti delle aree inquinate da bonificare.

(Approvato).

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono discendere nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO
DI LEGGE.

ART. 12.

(Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare).

Sopprimerlo.

* 12. 10. Russo Spena, Vendola.

Sopprimerlo.

* 12. 30. Zanella, Lion.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
12. 50 DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 12. 50, comma 1, primo periodo, dopo le parole: e nel rispetto aggiungere la seguente: integrale.

0. 12. 50. 9. Russo Spena, Vendola.

All'emendamento 12. 50, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dalla procedura di cui al presente comma i proprietari delle aree interessate all'esproprio e/o i soggetti partecipati dagli stessi proprietari.

0. 12. 50. 1. Vigni, Realacci, Ruzzante.

All'emendamento 12. 50, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: e l'approvazione delle eventuali fino a: d'emergenza.

0. 12. 50. 2. Vigni, Realacci, Ruzzante.

All'emendamento 12. 50, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: sviluppo urbanistico dell'area, aggiungere le seguenti: approvato dal consiglio comunale del comune competente per territorio,

0. 12. 50. 7. Russo Spena, Vendola.

All'emendamento 12. 50, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando il pieno rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni.

0. 12. 50. 3. Vigni, Realacci, Ruzzante.

All'emendamento 12. 50, comma 3, sopprimere le parole: nonché il congruo utile di impresa.

0. 12. 50. 6. Russo Spena, Vendola.

All'emendamento 12. 50, comma 3, sopprimere le parole: o cedendole a terzi.

0. 12. 50. 8. Russo Spena, Vendola.

All'emendamento 12. 50, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , come approvato dal consiglio comunale del comune interessato.

0. 12. 50. 10. Russo Spena, Vendola.

All'emendamento 12. 50, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente norme relative all'istituzione di un fondo di sicurezza finalizzato alla bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nei quali la contaminazione sia la risultante di un lento ma continuo accumulo di sostanze inquinanti determinato in epoche nelle quali mancavano norme idonee a contrastare fenomeni di inquinamento o per i quali non risulta possibile individuare uno o più soggetti responsabili dell'inquina-

mento o, ancora, non vi siano soggetti interessati alla bonifica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di una imposta a carico dei fabbricanti di prodotti chimici, petroliferi e altri prodotti potenzialmente inquinanti nella misura dell'1 per cento del fatturato;

b) applicazione all'imposta di cui alla lettera a) di un coefficiente commisurato alla pericolosità dei prodotti ed all'adozione delle migliori tecnologie per la riduzione dell'impatto sull'ambiente;

c) versamento dei proventi dell'imposta di cui alla lettera a) nel fondo di sicurezza, con attribuzione di parte delle risorse del fondo alle regioni e agli enti locali per gli interventi che non hanno rilevanza nazionale;

d) assegnazione delle risorse sulla base di una lista di priorità che tiene conto delle caratteristiche di rischio sanitario e ambientale derivanti dall'inquinamento del sito e dall'urgenza dell'intervento di messa in sicurezza.

6-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, sentite le regioni e gli enti locali interessati, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di sicurezza.

6-quater. Il decreto legislativo di cui al comma 6-bis è emanato sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.

6-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 6-bis, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma, il Governo può emanare, con

la procedura indicata al comma 6-quater, disposizioni integrative e correttive del predetto decreto legislativo.

0. 12. 50. 4. Realacci, Vigni, Pappaterra, Lion, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Piglionica, Reduzzi, Rocchi, Sandri, Verneti, Vianello, Zunino, Boccia.

All'emendamento 12. 50, aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. Per raggiungere le finalità di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 426, il soggetto affidatario di cui al comma 3, a processo di bonifica avvenuto, verserà allo Stato una somma pari al 10 per cento del valore dell'area, determinato attraverso perizia giurata.

0. 12. 50. 5. Vigni, Realacci, Ruzzante.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12. (Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare). — 1. Al fine dell'attuazione degli interventi di bonifica da porre in essere nei siti di importanza nazionale, individuati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, alternativamente alla procedura ordinaria di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, individua, sulla base dei progetti preliminari integrati di bonifica e sviluppo presentati dai soggetti concorrenti, con procedura di evidenza pubblica e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, il soggetto al quale affidare le attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate. Per essere ammessi alla procedura di evidenza pubblica, i progetti preliminari devono contenere, tra le altre, le seguenti indicazioni:

a) garanzia da parte del soggetto affidatario per l'integrale assunzione dei costi di esproprio delle aree interessate, di cui ai commi 3 e 4;

b) durata del programma.

2. Per realizzare il programma di interventi di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio stipula, con i Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, con i Presidenti delle regioni, delle province e i sindaci dei comuni territorialmente competenti, uno o più accordi di programma per l'approvazione del progetto definitivo di bonifica e di ripristino ambientale. Gli accordi di programma comprendono il piano di caratterizzazione dell'area e l'approvazione delle eventuali misure di messa in sicurezza d'emergenza, gli interventi di bonifica e l'approvazione del progetto di valorizzazione dell'area bonificata, che include il piano di sviluppo urbanistico dell'area, secondo le procedure di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. In applicazione del comma 2 e al fine di garantire al soggetto affidatario il recupero dei costi di esproprio, bonifica e riqualificazione delle aree, nonché il congruo utile di impresa, il soggetto affidatario può disporre delle aree bonificate utilizzandole in proprio in concessione o cedendole a terzi secondo le direttive fissate dal piano di sviluppo urbanistico.

4. Le finalità indicate nel presente articolo sono assicurate mediante l'acquisizione con esproprio al patrimonio disponibile dello Stato o degli enti territoriali competenti delle aree inquinate da bonificare, i cui costi saranno integralmente sostenuti dal soggetto affidatario delle attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce le procedure di attuazione del presente articolo con particolare riferimento ai requisiti del progetto preliminare di cui al comma 1 e alle modalità di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché alle modalità di esecuzione delle procedure di esproprio delle aree interessate.

6. Ai fini di cui al presente articolo, è in ogni caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 1, il quale è escluso dalla partecipazione ai programmi di intervento del presente articolo.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e degli enti territoriali competenti.

12. 50. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) La Commissione.

(Approvato).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nell'ambito dei siti di importanza nazionale di cui al decreto dello stesso Ministro 18 settembre 2001, n. 468, esclusi quelli per i quali siano stati avviati interventi di bonifica, determina i criteri per i quali è possibile affidare le attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate a soggetti terzi. Al fine dell'attuazione degli interventi di bonifica da porre in essere nei siti come sopra determinati, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua, sulla base di un progetto di massima integrato di bonifica e sviluppo, e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, il soggetto al quale affidare le attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate, ad esclusione di quelli previsti dall'articolo 5, commi 2, lettere *a*) e *b*), e 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, senza oneri a carico dello Stato.

12. 28. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 1, sostituire le parole da: al decreto del Ministro fino a: n. 468, con le

seguenti: all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni.

12. 20. Guido Dussin, Parolo.

Al comma 1, dopo le parole: 18 settembre 2001, n. 468, *aggiungere le seguenti*: dove sia cessata l'attività produttiva.

12. 9. Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 1, dopo la parola: individua, *aggiungere le seguenti*: attraverso una gara europea ad evidenza pubblica,

12. 2. Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 1, sostituire le parole da: sulla base di un progetto *fino a*: sviluppo *con le seguenti*: a seguito dello svolgimento di procedure di evidenza pubblica per la valutazione delle proposte.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le proposte devono comunque contenere: *a*) un progetto preliminare redatto ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni; *b*) la garanzia da parte del soggetto concorrente per l'integrale assunzione dei costi di esproprio delle aree interessate dai lavori; *c*) i tempi previsti per l'ultimazione dei lavori.

12. 21. Guido Dussin, Parolo.

Al comma 1, sostituire le parole: di massima integrato *con la seguente*: preliminare.

12. 11. Russo Spena, Vendola.

Al comma 1, sostituire le parole: e nel rispetto *con le seguenti*: nell'integrale rispetto.

12. 12. Russo Spena, Vendola.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi i proprietari delle aree cedute allo Stato o agli enti territoriali competenti e i soggetti partecipati dai proprietari delle aree cedute allo Stato o agli enti territoriali competenti.

12. 3. Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 2, dopo le parole: accordi di programma *aggiungere le seguenti*: , ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

12. 22. Guido Dussin, Parolo.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e l'approvazione delle eventuali *fino a*: emergenza.

12. 4. Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 2, dopo le parole: gli interventi di bonifica *aggiungere le seguenti*: , la definizione dei requisiti dei progetti definitivi ed esecutivi, l'individuazione delle amministrazioni responsabili cui affidare le attività di monitoraggio e di controllo.

12. 23. Guido Dussin, Parolo.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e l'approvazione del progetto di valorizzazione *fino alla fine del comma*.

12. 13. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, dopo le parole: gli interventi di bonifica e aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistico-territoriali e storico-artistici,

12. 29. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , come approvato dal consiglio comunale del comune territorialmente interessato.

12. 14. Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , i sistemi di monitoraggio e di controllo sugli interventi di bonifica.

12. 24. Guido Dussin, Parolo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Eventuali misure di messa in sicurezza d'emergenza saranno realizzate secondo le procedure e le modalità di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed alla legge 9 dicembre 1998, n. 426.

12. 5. Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino.

Sopprimere il comma 3.

* **12. 15.** Russo Spena, Vendola.

Sopprimere il comma 3.

* **12. 31.** Lion.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , nonché il congruo utile di impresa,

12. 16. Russo Spena, Vendola.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: o cedendole a terzi.

12. 17. Russo Spena, Vendola.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

* **12. 6.** Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

* **12. 18.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini del presente articolo, gli accordi di programma di cui al comma 2 prevedono l'acquisizione, attraverso procedure di espropriazione delle aree inquinate da bonificare, al patrimonio disponibile dello Stato o degli enti territoriali competenti, con oneri integralmente a carico del soggetto affidatario delle attività di bonifica e di riqualificazione delle aree interessate.

12. 25. Guido Dussin, Parolo.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: dello Stato o.

12. 19. Russo Spena, Vendola.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo saranno assicurate, attraverso l'acquisizione a titolo gratuito al patrimonio disponibile dello Stato o degli enti territoriali competenti, le aree inquinate da bonificare.

12. 7. Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, in ordine alle responsabilità di chi ha causato l'inquinamento del sito da bonificare.

12. 26. Guido Dussin, Parolo.

Al comma 4, sostituire le parole: il bilancio dello Stato con le seguenti: la pubblica amministrazione.

12. 27 Guido Dussin, Parolo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Per raggiungere le finalità di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 426, il soggetto affidatario di cui al comma 3, a processo di bonifica avvenuto, verserà allo Stato una somma pari al 10 per cento del valore dell'area, determinato attraverso perizia giurata.

12. 8. Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. — (Bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani o caratterizzati da inquinamento pregresso) — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente norme relative all'istituzione di un fondo di sicurezza finalizzato alla bonifica dei siti inquinati di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nei quali la contaminazione sia la risultante di un lento ma continuo accumulo di sostanze inquinanti determinato in epoche nelle quali mancavano norme idonee a contrastare fenomeni di inquinamento o per i quali non risulta possibile indivi-

duare uno o più soggetti responsabili dell'inquinamento o, ancora, non vi siano soggetti interessati alla bonifica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di una imposta a carico dei fabbricanti di prodotti chimici, petroliferi e altri prodotti potenzialmente inquinanti nella misura dell'1 per cento del fatturato;

b) applicazione all'imposta di cui alla lettera a) di un coefficiente commisurato alla pericolosità dei prodotti ed all'adozione delle migliori tecnologie per la riduzione dell'impatto sull'ambiente;

c) versamento dei proventi dell'imposta di cui alla lettera a) nel fondo di sicurezza, con attribuzione di parte delle risorse del fondo alle regioni e agli enti locali per gli interventi che non hanno rilevanza nazionale;

d) assegnazione delle risorse sulla base di una lista di priorità che tiene conto delle caratteristiche di rischio sanitario e ambientale derivanti dall'inquinamento del sito e dall'urgenza dell'intervento di messa in sicurezza;

e) modalità di funzionamento e di accesso al fondo di sicurezza individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;

f) trasferimento delle aree bonificate e ripristinate al patrimonio dello Stato, delle regioni o degli enti locali a seconda dell'importanza del sito e dell'entità della spesa sostenuta per l'intervento di bonifica e ripristino ambientale;

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al

comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma, il Governo può emanare, con la procedura indicata al comma 2, disposizioni integrative e correttive del predetto decreto legislativo.

12. 01. Realacci, Vigni, Pappaterra, Lion, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Adduce, Molinari.

(A.C. 2033 – Sezione 6)

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 13.

*(Istituzione del Reparto
Ambientale Marino).*

1. Al fine di conseguire un più rapido ed efficace supporto alle attività di tutela e di difesa dell'ambiente marino e costiero, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle Capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono discendere nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

**ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI
LEGGE.**

ART. 13.

*(Istituzione del Reparto
Ambientale Marino).*

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. *(Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera).* 1. Per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di

materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, l'autorità competente per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è la regione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo articolo 35 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 62, comma 8, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999. In caso di impiego di materiali provenienti da fondali marini, la regione, all'avvio dell'istruttoria per il rilascio della predetta autorizzazione, acquisisce il parere della commissione consultiva della pesca istituita presso la capitaneria di porto interessata e ne informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

13. 01. La Commissione.

(Approvato).

(A.C. 2033 – Sezione 7)

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 14.

*(Modifiche al decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22).*

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui agli articoli 40 e 41 ».

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati ».

3. Il comma 11 dell'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è abrogato.

4. All'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

« 17-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 4 i consorzi di cui agli articoli 40 e 41 ».

5. All'allegato A annesso al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: « 16 01 03 pneumatici usati » sono sostituite dalle seguenti: « 16 01 03 pneumatici fuori uso ».

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad apportare le modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, conseguenti a quanto previsto dal comma 5.

7. I rifiuti che, per effetto della decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE, acquisiscono la classificazione di rifiuti pericolosi, non possono essere smaltiti in impianti autorizzati soltanto allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

(Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« c-bis) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di

qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa. ».

14. 20. La Commissione.

(Approvato).

Sopprimere il comma 1.

14. 1. Tagliatela.

(Approvato).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 52, comma 56, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « Entro il 31 marzo 2002 » sono soppresse;

b) dopo le parole: « sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano » sono aggiunte le seguenti: « , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ».

14. 5. (ex 10. 22) Guido Dussin, Parolo.

(Approvato).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al personale dipendente delle province, destinato all'esercizio dell'attività di controllo, cui sono conferite le funzioni di agente di polizia giudiziaria, è riconosciuta la qualifica di polizia giudiziaria. Gli stessi possono redigere i verbali di

contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi anche fuori l'orario di servizio.

14. 4. Lion.

Sopprimere il comma 2.

14. 10 Pappaterra, Piglionica, Realacci, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Fusillo, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Merlo, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 2, capoverso 7, dopo le parole: attività di aggiungere le seguenti: raccolta e.

14. 9. Stradella.

Al comma 2, capoverso 7, aggiungere, in fine, le parole: , a far data dal 1° gennaio 2003.

14. 23. La Commissione.

(Approvato).

Sopprimere il comma 3.

14. 21. La Commissione.

(Approvato).

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

6. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere derogate per il combustibile derivante da rifiuto, qualora l'offerta di smaltimento sia oggettivamente più conveniente.

14. 6. Guido Dussin, Parolo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

6. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere derogate per i rifiuti trattati per il combustibile derivante da rifiuto, qualora l'offerta di smaltimento sia oggettivamente più conveniente.

14. 7. Guido Dussin, Parolo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati allo stoccaggio come definito dalla lettera l) dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 1997, la responsabilità del produttore iniziale per il corretto smaltimento o recupero è esclusa a condizione che il produttore iniziale stesso, oltre al formulario di trasporto, di cui alla lettera b), abbia ricevuto, entro 180 giorni dalla data di arrivo dei rifiuti allo stoccaggio, il certificato di avvenuto smaltimento o recupero rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni indicate, rispettivamente, dai punti D1 e D12 e da R1 e R11 degli allegati b) e c) decreto legislativo n. 22 del 1997.

14. 3. Lion.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 22 febbraio 1997, n. 22, la lettera g) è sostituita con la seguente:

g) sei delle associazioni di categoria delle imprese che effettuano le attività soggette all'iscrizione all'Albo.

14. 2. Lion.

Sopprimere il comma 7.

14. 22. La Commissione.

(Approvato).